



ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 970/2019: PROVINCE DI MASSA, LUCCA e PISTOIA

MASSA

Nelle aree contigue non intercluse (aree esterne di salvaguardia) al Parco delle Alpi Apuane, (art.23 L.R.3/94):

- il numero complessivo delle giornate di caccia alla fauna migratoria non può essere superiore a 40;
 - il carniere giornaliero della beccaccia (*Scolopax rusticola*) è ridotto numericamente del 50% rispetto agli altri territori del comprensorio, con eventuale arrotondamento all'unità superiore;
 - il carniere giornaliero delle altre specie di fauna migratoria, è ridotto a 15 capi, con sola eccezione per il colombaccio (*Colomba palumbus*);
 - la giornata di caccia all'interno dell'area contigua dovrà essere segnalata nel tesserino venatorio regionale con cerchietto esterno al rettangolo relativo alla voce "giorno" del nuovo tesserino venatorio;
- Dalla terza Domenica di settembre al 30 settembre 2019, nel territorio individuato da ATC come A.R.P.V - Area di Razionalizzazione del Prelievo Venatorio (ovvero tutto il Comprensorio di Massa ad esclusione dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso), la caccia vagante con l'uso del cane è consentita nelle giornate di Domenica e Giovedì dalle ore 6.00 alle ore 13.00, mentre dalle ore 13.01 alle ore 19.00 è possibile unicamente l'esercizio della caccia alla migratoria da appostamento fisso o temporaneo senza l'uso del cane. Nelle Giornate di Lunedì, Mercoledì e Sabato dalle ore 6.00 alle ore 19.00 è possibile unicamente l'esercizio della caccia alla migratoria da appostamento fisso o temporaneo senza l'uso del cane. Nelle giornate di lunedì, mercoledì e sabato, dalle ore 6.00 alle ore 19.00 è possibile unicamente l'esercizio della caccia alla migratoria da appostamento fisso o temporaneo senza l'uso del cane.

Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2020 la caccia vagante con o senza l'uso del cane, oltre ai casi previsti al punto 4 del calendario venatorio regionale nel territorio dell'intera A.R.P.V., è consentita nelle giornate di Mercoledì, Sabato e Domenica, mentre nelle giornate di Lunedì e Giovedì è consentita la caccia alla migratoria solo da appostamento, se fisso con l'uso del cane da riporto, se temporaneo senza l'uso del cane. Nel territorio non ricompreso nella A.R.P.V. (ovvero nei comuni di Massa e Montignoso), è consentita la caccia vagante, con o senza l'uso del cane.

Dal 1 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020 le battute di caccia alla volpe con l'uso del cane da seguita dovranno essere autorizzate dall'ATC.

LUCCA

E' vietato l'impianto di appostamenti fissi e temporanei nella zona ricadente nel Comune di Capannori e compresa tra il Rio Leccio, Fossa 8, Fossa 10 e il confine con la Provincia di Pisa. Tale divieto esclusivamente per gli appostamenti fissi è applicato anche a quelle aree individuate al punto 8.5 nella delibera del Consiglio Provinciale n° 123 del 30 dicembre 2014 "Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale".

E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria all'interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane e nelle aree contigue intercluse (aree estrattive all'interno del Parco) così come previsto dalle L.R. 65/1997 e 81/1998 modificata dalla L.R. 65/2000 nonché identificato nelle cartografie allegata alle predette leggi.

L'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue non intercluse (aree esterne di salvaguardia) al Parco Regionale delle Alpi Apuane, delimitate dalle cartografie allegata alla L.R. 65/1997 e 81/1998 modificata dalla L.R. 65/2000, è consentito con le seguenti limitazioni:

- il numero complessivo delle giornate di caccia alla fauna migratoria non potrà superare le 40 per stagione venatoria;
- il carniere giornaliero della beccaccia (*Scolopax rusticola*) è ridotto numericamente a 2 esemplari per ogni cacciatore;
- riguardo alle altre specie della fauna migratoria il carniere giornaliero è ridotto a 15 capi, con la sola eccezione del colombaccio (*Colomba palumbus*).

L'esercizio venatorio è vietato nel Parco Regionale Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli, istituito con L.R. N° 61 del 13/12/79 e modificato con la delibera del Consiglio Regionale della Toscana N° 515 del 12/12/1989. Nelle aree contigue (aree esterne dette di salvaguardia al Parco Naturale "Migliarino-S.Rossore- Massaciuccoli" così come delimitate nella cartografia allegata quale parte integrante alla delibera del Consiglio Regionale n° 515 del 12/12/1989) l'esercizio venatorio si svolge nel modo seguente:

- a) il numero di capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare i 2 capi di selvaggina stanziale e i 15 di selvaggina migratoria di cui: trampolieri, rallidi e palmipedi non più di 5 capi tra i quali non più di 3 palmipedi; beccacce non più di 2 capi;
- b) il numero complessivo annuo di capi prelevabile da ogni cacciatore per le seguenti specie non dovrà superare: palmipedi 20 capi; lepri 5 capi;
- c) il numero complessivo annuo di giornate di caccia da svolgersi all'interno delle aree contigue di cui sopra non potrà superare il numero di 40.

AVVERTENZE: a seguito dell'entrata in vigore del Piano Stralcio del Parco delle Apuane, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo di detto Ente n. 21 del 30/11/2016 il perimetro delle aree contigue ove è possibile esercitare la caccia ha subito modifiche sostanziali per cui si rinvia alla cartografia del Parco stesso. In proposito si raccomanda di consultare la pagina web: <http://www.502.regione.toscana.it/geoscopio/arprot.html>

PISTOIA

La caccia nell'Area contigua Padule di Fucecchio, anche con l'uso del cane, è disciplinata dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 313 del 21.10.2003 e successive modifiche e integrazioni. Le giornate utilizzate all'interno dell'area contigua dovranno essere segnalate sul tesserino venatorio regionale. Il numero complessivo delle giornate di caccia, da appostamento o vagante, non potrà superare individualmente le 50 giornate per i cacciatori che hanno residenza venatoria nell'ATC o titolari di appostamento fisso, e 35 giornate per i cacciatori che hanno l'ATC Pistoia come ulteriore ATC.

1) Nella ZPS "Padule di Fucecchio" l'esercizio venatorio, anche con l'uso del cane, è consentito secondo le seguenti modalità:

- nel mese di gennaio l'attività venatoria è consentita nei soli giorni di giovedì e Domenica;
- è vietata la caccia nei giorni di pre-apertura;

CALENDARIO VENATORIO

MASSA - LUCCA - PISTOIA
2019
2020

REGIONE TOSCANA



Settore Attività Faunistico Venatorie

- è vietata l'effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
 - è vietato abbattere esemplari appartenenti alla specie Moretta (*Aythya fuligula*);
 - è vietato l'addestramento dei cani anteriormente al 1 settembre;
 - è vietato abbattere in data antecedente al 1 ottobre esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*) Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*);
 - per l'attività venatoria in presenza di ghiaccio si deve fare riferimento a quanto riportato nel regolamento per l'Area contigua Padule di Fucecchio approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 313 del 21.10.2003 e successive modificazioni e integrazioni;
- 2) nell'“Area no piombo” interna alla ZPS “Padule di Fucecchio” l'esercizio venatorio è consentito secondo le seguenti modalità, individuate nel PFV approvato con deliberazione del CP n. 171 del 05.12.2013;
- divieto di utilizzo e detenzione di munizioni contenenti pallini di piombo;
 - la caccia termina un'ora prima di quanto indicato nel Calendario Venatorio Regionale;
 - divieto di detenzioni armi anche in custodia dall'ora successiva all'orario di fine caccia fino all'ora antecedente le disposizioni dei richiami (che corrisponde a due ore prima l'inizio dell'orario mattutino);
 - divieto di detenzione di visori notturni di qualsiasi tipologia.

